

COMUNE SAN VINCENZO
Provincia di Livorno

REGOLAMENTO
COMITATO GEMELLAGGI
DI SAN VINCENZO

(delibera consiglio comunale n. del 30.10.2015)

INDICE

ART. 1	Istituzione e organi Comitato Gemellaggi di San Vincenzo
ART. 2	Funzioni e attività del Comitato Gemellaggi
ART. 3	Stanziamenti di spesa
ART. 4	Assemblea
ART. 5	Decadenza dei componenti dell'assemblea
ART. 6	Riunioni assemblea
ART.7	Verbalizzazione sedute assemblea
ART.8	Gruppo di coordinamento
ART. 9	Competenze gruppo di coordinamento
ART.10	Convocazione assemblea e gruppo di coordinamento
ART.11	Durata In Carica organi del Comitato
ART.12	Consegna beni di proprietà comunale
ART.13	Entrata in vigore

ART. 1 ISTITUZIONE COMITATO GEMELLAGGI

1. Con l'approvazione del presente regolamento è istituito il Comitato Gemellaggi di San Vincenzo.
2. Il Comitato Gemellaggi ha sede presso la sede del Comune di San Vincenzo
3. Gli organi del Comitato Gemellaggi di San Vincenzo sono :
 - l'assemblea ;
 - il gruppo di coordinamento
 - il presidente

ART. 2 FUNZIONI E ATTIVITA' DEL COMITATO GEMELLAGGI

1. Il Comitato Gemellaggi di San Vincenzo , definitivo di seguito semplicemente come "Comitato", svolge le seguenti funzioni:
 - programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative finalizzate a rendere sempre più efficaci le attività di gemellaggio promosse dal Comune di San Vincenzo, definito di seguito semplicemente " Comune", con Enti territoriali di altri Paesi europei sulle base delle decisioni dei rispettivi organi deliberanti;
 - favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative , con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano in ambito economico, sportivo, culturale e sociale in genere.
2. Il Comitato collabora strettamente con il Comune che è comunque responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo in materia di gemellaggi.
3. Nell'espletamento della sua attività il Comitato tiene costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa – AICCRE e cura la diffusione di una coscienza europeistica tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

ART. 3 STANZIAMENTI DI SPESA

1. Il consiglio comunale iscrive nel bilancio di previsione uno specifico stanziamento di spesa per le attività di gemellaggio sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato.
2. Al fine di incrementare le iniziative di competenza il Comitato può avvalersi di contributi di enti o privati, del ricavato di manifestazioni organizzate per autofinanziamento nonché altre entrate aventi identica destinazione.

ART. 4 ASSEMBLEA

1. Fanno parte dell'assemblea il Sindaco o suo delegato, il presidente nominato dal Sindaco, un rappresentante del consiglio comunale eletto dal consiglio comunale e tutti i cittadini che diventeranno soci del Comitato.
2. Il Presidente del Comitato presiede le sedute dell'assemblea .

ART. 5 DECADENZA DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA

1. La decadenza dei componenti dell'assemblea avviene per :
 - a) dimissioni;
 - b) assenza ingiustificata per più di quattro riunioni
 - c) comportamento gravemente lesivo del Comitato con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti dell'assemblea

ART. 6 RIUNIONI ASSEMBLEA

1. L'assemblea del Comitato si riunisce almeno due volte l'anno in seduta ordinaria entro il 31 dicembre , per proporre al Comune il programma delle iniziative per l'anno successivo, e entro il 15 giugno, per la verifica dello stato di attuazione del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.
2. Il programma delle iniziative per l'anno successivo è sottoposto all'approvazione dell'assemblea.
3. L'assemblea del Comitato si riunisce in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità o quando lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Le sedute dell'assemblea sono valide qualora vi partecipi almeno la maggioranza dei suoi componenti in prima convocazione e, in seconda convocazione , qualora vi partecipi almeno il dieci per cento dei suoi componenti.
5. Le decisioni dell'assemblea sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

ART.7 VERBALIZZAZIONE SEDUTE ASSEMBLEA

1. Per ogni seduta dell'assemblea del Comitato è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART.8 GRUPPO DI COORDINAMENTO

1. Il gruppo di coordinamento è composto da:
 - il Presidente nominato dal Sindaco ;
 - un Vicepresidente eletto dall'Assemblea;
 - un Segretario nominato da Sindaco ;
 - un Tesoriere eletto dall'Assemblea
 - il Sindaco o suo delegato
 - un rappresentante del consiglio comunale eletto dal consiglio comunale

ART. 9 COMPETENZE GRUPPO DI COORDINAMENTO

1. Il gruppo di coordinamento attua i programmi proposti dall'assemblea e approva le disposizioni procedurali da rispettare per diventare soci del Comitato.
2. Il Presidente convoca il gruppo di coordinamento ogni volta che ne ravvisi la necessità e su richiesta motivata di almeno due suoi componenti .
3. Le sedute del gruppo di coordinamento sono valide se vi partecipano almeno due suoi componenti.
4. Le decisioni del gruppo di coordinamento sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti . A parità di voti prevale quello del Presidente.

ART.10 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA E GRUPPO DI COORDINAMENTO

1.La convocazione dell'assemblea e del gruppo di coordinamento è disposta dal presidente mediante invio dell'ordine del giorno degli argomenti in trattazione da inviare ai componenti almeno tre giorni prima della seduta .

2. Per motivate ragioni d'urgenza l'assemblea e il gruppo di coordinamento possono essere convocate senza preavviso e con qualsiasi mezzo utile per informare i componenti.

ART.11 DURATA IN CARICA ORGANI DEL COMITATO

1.La durata in carica degli organi del Comitato coincide con quella del sindaco che ha nominato il presidente del Comitato.

2.Gli organi del Comitato continuano ad operare fino alla nomina dei successivi.

ART.12.CONSEGNA BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE

1.Il presidente del Comitato è consegnatario di beni, risorse finanziarie e attrezzature del Comune messe a disposizione del Comitato ed è obbligato a restituirli entro un mese dalla sua decadenza dall'incarico, pena l'addebito a suo carico del loro valore.

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

!. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

2.ogni disposizione regolamentare o ogni deliberazione di approvazione di organismi di gemellaggio adottate in precedenza sono abrogate